

D.P.P.R. n° 151/2011

*Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi*



Si tratta di una conferma e rielaborazione della parte dedicata alle semplificazioni amministrative per le nuove imprese

infatti introduce anche per la Prevenzione Incendi la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** che rappresenta titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività

È composto da 13 articoli e 2 Allegati

**Nell'Allegato I sono riportate le attività
soggette alle visite e controlli di
Prevenzione Incendi**

Si passa da 97 a 80 attività

concetto fondamentale

Proporzionalità degli adempimenti amministrativi



Proporzionalità del grado di rischio incendio

Oggetto e campo di applicazione (art. 2)

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In base alla proporzionalità del rischio incendio si distinguono le varie attività nelle categorie A, B e C in allegato I; in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Oggetto e campo di applicazione (art. 2)

Il regolamento esclude dall'ambito di applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e successive modificazioni.

Valutazione dei Progetti (art. 3)

Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

I progetti di cui al comma 1 sono corredati della documentazione prevista dal D.M. 4 maggio 1998 (fino all'emanazione di un apposito Decreto)

Valutazione dei Progetti (art. 3)

Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa.

Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa

Controlli di Prevenzione Incendi (art. 4)

Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, sono tenuti a richiedere gli adempimenti del comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs 139/06, con apposita istanza, al Comando prima dell'esercizio dell'attività mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

...Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita' interessate...

Controlli di Prevenzione Incendi (art. 4)

Per le attività di cui all'Allegato I, cat. A e B, il Comando entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza effettua controlli, attraverso visite tecniche a campione, volti ad accertare il rispetto della norma tecnica o i criteri generali di sicurezza antincendio.

Il Comando verificata eventuali carenze rispetto alla norma o di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi dalla stessa prodotti ovvero ove sia possibile, l'interessato provvede a conformare l'attività entro 45 giorni.

Controlli di Prevenzione Incendi (art. 4)

Per le attività di cui all'Allegato I, cat. C, il Comando entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto della norma tecnica o i criteri generali di sicurezza antincendio.

Il Comando verificata carenze rispetto alla norma o di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi dalla stessa prodotti ovvero ove sia possibile, l'interessato provvede a conformare l'attività entro 45 giorni.

Controlli di Prevenzione Incendi (art. 4)

Il Comando verificata invece il rispetto della norma e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio provvede entro 15 giorni al rilascio del **Certificato di Prevenzione Incendi.**

Rassumendo



CATEGORIA A

Attività a basso rischio
e standardizzate

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIE C

Attività a elevato rischio

Valutazione di conformità dei progetti
(entro 60 gg.)

AVVIO DELL'ATTIVITA' TRAMITE SCIA

Controllo con sopralluogo a campione

(entro 60 gg)

Rilascio, su richiesta di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 gg)

Rilascio del C.P.I.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5)

Il titolare dell'attività ricadente nell'Allegato I del regolamento è tenuto con cadenza quinquennale a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio.

Il rinnovo prevede la presentazione di una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione del D.M. 4 maggio 1998

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 la periodicità è elevata a dieci anni

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (art. 6)

Gli Enti ed i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.



Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (art. 6)

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Deroghe (art. 7)

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Deroghe (art. 7)

Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

Deroghe (art. 7)

Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente

Nulla osta di fattibilità (art. 8)

Gli Enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.



Verifiche in corso d'opera (art. 9)

Gli Enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera

Raccordo SUAP (art. 10)

Ribadisce che l'attività di Prevenzione Incendi è di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni che sono coinvolte nel procedimento



Disposizioni transitorie e finali (art. 11)

Gli Enti e i privati responsabili delle **nuove** attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Disposizioni transitorie e finali (art. 11)

Gli Enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del nuovo regolamento.

Disposizioni transitorie e finali (art. 11)

Gli Enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del nuovo regolamento.

Abrogazioni (art. 12)

D.P.R. 689 del 26 maggio 1959

D.P.R. 37 del 12 gennaio 1998

D.P.R. 214 del 12 aprile 2006

D.M. 16.02.82

Alcuni punti dell'art. 16 del D.Lgs 139/06

Allegato I

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
	Impianti di compressione e di decompressione dei gas infiammabili e dei sistemi di distribuzione nelle reti di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	depositi di riempimento, depositi oltre 10 m ³

Codice di attività

Codice di sottoclasse



Allegato I

- **Attività 34.1.B**: Depositi di carta, cartoni e prodotti depositi per la cernita della carta usata, di stracci di quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

● **CATEGORIA DI RISCHIO**

● **CODICE SOTTOCLASSE**

● **CODICE ATTIVITA'**

4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:		
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³ oltre i 2 m ³
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di GPL fino a 5 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³ - Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³

L'Attività 4 del D.M. 16/02/1982 corrisponde all'Attività 4 del D.P.R. 151/2011

- **Attività 4.1.B** : Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,75 a 2 mc.
- **Attività 4.2.C** : Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 2 mc.
- **Attività 4.3.A** : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.
- **Attività 4.3.B** : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.
- **Attività 4.5.B** : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 mc.
- **Attività 4.6.C** : Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 5 mc.
- **Attività 4.7.C** : Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 13 mc.

Organigramma

Attività istituzionale

Lavora con noi

Siti web VV.F.

Uffici sul territorio

Prevenzione Incendi

Regolamento di Semplificazione

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

Modulistica Prevenzione Incendi

Amministrazione On Line

Prevenzione Incendi on-line

Relazione Tecnica di P.I. on-line

Norme P.I. on-line

P.I. - Quesiti on-line

Agenda on-line

Posta Elettronica PEC

ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Il nuovo regolamento **ha reso esenti** alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#).

Possiamo individuare **2 casi**:

- 1) Attività prima soggette a controllo, ma **non più presenti** nel nuovo regolamento (*es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al [D.M. 16/2/1982](#)*).
- 2) Per **effetto dei nuovi limiti** sono state rese esenti alcune attività prima soggette a controllo (*es. autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.*).



NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Il nuovo regolamento **ha reso soggette** alcune categorie di attività,⁽⁶⁾ prima non soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#)

Possiamo individuare **3 casi**:

- 1) Istituzione di **nuovi codici** di attività (*es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80 dell'allegato I al [D.P.R. 151/2011](#)*).
- 2) Nuove attività **inserite in codici esistenti** (*es. campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, ecc.*).
- 3) Per **effetto dei nuovi limiti** sono state rese soggette alcune attività prima esenti (*es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.*).

⁶ Dovranno espletare gli adempimenti entro il 6/10/2012 (un anno dall'entrata in vigore).

ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Attività dell'allegato al [D.M. 16/2/1982](#) prima soggette a controllo, ma **non più presenti** nel nuovo regolamento (*considerate "non più pericolose"*):

Stralcio Allegato al DM 16/2/1982

19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi superiori a 500
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

*I vecchi codici n. **19 e 20** del [DM 16/2/1982](#) possono essere equiparati rispettivamente ai n. **10 e 12** dell'[allegato I](#) al [D.P.R. 151/2011](#), mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati.*

ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Sono state **escluse le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Stralcio allegato I al DPR 151/2011

69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
----	---

Con [nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19 settembre 2003](#) era stato chiarito che le manifestazioni fieristiche, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Istituzione di nuovi codici di attività

Stralcio allegato I al DPR 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		<i>fino a 5.000 m²</i>	<i>oltre 5.000 m²</i>
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		<i>fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m²</i>	<i>oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m²</i>
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			<i>tutti</i>
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			<i>tutti</i>
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	<i>tutte</i>		

NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Nuove attività inserite in codici esistenti

Stralcio allegato I al DPR 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	<i>Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C</i>	<i>Solo liquidi combustibili</i>	<i>tutti gli altri</i>
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			<i>tutti</i>

18	<p>Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.</p>		<p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"</p>	<p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal reg. di esecuz. del TULPS approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, e s.m.i."</p>
66	<p>Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</p>	<p>fino a 50 posti letto</p>	<p>oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)</p>	<p>oltre 100 posti letto</p>

67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>fino a 150 persone</i>	<i>oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido</i>	<i>oltre 300 persone</i>
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²	<i>fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m²</i>	<i>Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²</i>	<i>oltre 100 posti letto</i>
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².	<i>Autorimesse fino a 1.000 m²</i>	<i>Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²</i>	<i>Autorimesse oltre 3000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²; depositi di mezzi rotabili</i>

NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Effetto dei nuovi limiti

Per **effetto dei nuovi limiti** sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette.

Stralcio allegato I al DPR 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m ²

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		<i>fino a 3.000 m²</i>	<i>oltre 3.000 m²</i>
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	<i>fino a 500 persone</i>	<i>oltre 500 e fino a 800 persone</i>	<i>oltre 800 persone</i>
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	<i>Autorimesse fino a 1.000 m²</i>	<i>Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²</i>	<i>Autorimesse oltre 3000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m²; depositi di mezzi rotabili</i>
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	<i>fino a 32 m</i>	<i>oltre 32 m e fino a 54 m</i>	<i>oltre 54 m</i>

Es.: caso delle autorimesse private:

p.to 75 (DPR 151/2011): Autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²

p.to 92 (DM 16/2/1982): Autorimesse con più di 9 autoveicoli

Possono verificarsi entrambi i casi di:

- ✓ autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m² (prima soggette, ora non più)*
- ✓ autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m² (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento)*

NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Nuove riformulazioni

Le definizioni di alcune attività sono state riformulate.

Stralcio allegato I al DPR 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre , nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			<i>tutti</i>

*Es. si è precisato che rientrano tra le “attività soggette” (come chiarito in precedenti quesiti) gli “edifici pregevoli”, aperti al pubblico, destinati a contenere **biblioteche** ed **archivi, musei, gallerie, esposizioni** e **mostre**, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.*

SANZIONI PENALI

La procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

*Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle **norme** indicate nell'**allegato I** del decreto.*

L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi:

- ✓ *Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.*
- ✓ *Pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.*

SANZIONI PENALI

CONTRAVVENZIONE PIÙ RICORRENTE ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente alla:

- Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato
- Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica (punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da **1.200 a 5.200 euro**).

SANZIONI PENALI

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA**



“Le **sanzioni penali** previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’**articolo 20**⁽⁴⁾ del [d.lgs. 139/06](#), trovano ora applicazione a **tutte le attività** individuate nell’**allegato I** in caso di **mancata presentazione di SCIA.**” (Interpretazione fornita con [Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011](#)).

In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le “attività soggette” (di cat. A, B e C)**, e non solamente a quelle di cat. C.

⁴ **Art. 20** del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell’attività - **Comma 1:** Chiunque, in qualità di **titolare** di una delle **attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato** medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).

SANZIONI PENALI

OMESSA RICHIESTA DELLA SCIA

*Relativamente alla **mancata presentazione della SCIA** (per i “luoghi di lavoro”), punita con l'**arresto sino ad un anno** o con l'**ammenda da € 258 a € 2.582**, è applicabile la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro ?*

SANZIONI PENALI

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Le *pene* previste in tal caso dall'**articolo 20 comma 2⁽⁵⁾** del [d.lgs. 139/06](#), sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa**.

Si tratta pertanto di un **delitto**, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁵ **Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2:** Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del [d.lgs. 139/06](#), prevedono l'**obbligo di comunicazione al Prefetto** da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza.

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di **sospensione dell'attività**.

Il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, **non è vincolato ma ampiamente discrezionale**, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~

Articolo 16 del D.lgs 139/06 modificato

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'attuazione delle prescrizioni e l'adempimento di tutti i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.~~

Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del CPI di cui all'articolo 20 del D.lgs 139/06 trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato in caso di mancata presentazione di SCIA

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.~~

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

[dlgs 81.2008](#)

LE ATTIVITA' ISTITUZIONI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

POLIZIA GIUDIZIARIA

Sanzioni a Carico del Datore di Lavoro in caso di accertamenti di violazioni al D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza antincendio

1	Violazione	All'art.	64	Comma	1	Lett	a	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	68	Comma	1	Lett	b	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	2 Mesi				A	4 Mesi	
	O con l'ammenda	Da Euro	1000,00				A	4800,00	

IN QUANTO:

1 Le uscite di sicurezza non sono conformi alla normativa vigente (rif. All. IV art. 1.5 e seg.).

Accertamenti di Violazioni al D.Lgs 81/08

2	Violazione	All'art.	64	Comma	1	Lett	b	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	68	Comma	1	Lett	b	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	2 Mesi					A	4 Mesi
	O con l'ammenda	Da Euro	1000,00					A	4800,00

IN QUANTO:

2 Omessa fruibilità per l'utilizzazione delle vie di esodo (rif. All. IV art. 1.5 e seg.).

3	Violazione	All'art.	64	Comma	1	Lett	a	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	68	Comma	1	Lett	b	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	2 Mesi					A	4 Mesi
	O con l'ammenda	Da Euro	1000,00					A	4800,00

IN QUANTO:

3 Mancato funzionamento dei mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (rif. All. IV art. 1.10.7 e seg.).

Accertamenti di Violazioni al D.Lgs 81/08

4	Violazione	All'art.	64	Comma	1	Lett	a	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	68	Comma	1	Lett	b	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	2 Mesi					A	4 Mesi
	O con l'ammenda	Da Euro	1000,00					A	4800,00

IN QUANTO:

4 Numero dei mezzi di estinzione idonei insufficiente (rif. D.M. 10/03/98) - (rif. All. IV art. 4.1.3 e seg. D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.).

5	Violazione	All'art.	163	Comma	1	Lett		Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	165	Comma	1	Lett	a	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	3 Mesi					A	6 Mesi
	O con l'ammenda	Da Euro	2500,00					A	6400,00

IN QUANTO:

5 Non è stata installata l'apposita segnaletica di sicurezza antincendio in tutti i comparti lavorativi (rif. All. XXIV, XXV, XXVI e XXVII).

Accertamenti di Violazioni al D.Lgs 81/08

6	Violazione	All'art.	29	Comma	1	Lett		Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	55	Comma	1	Lett	a	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	3 Mesi					A	6 Mesi
	O con l'ammenda	Da Euro	2500,00					A	6400,00

IN QUANTO:

6	Omessa elaborazione del documento della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.								
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	Violazione	All'art.	37	Comma	9	Lett		Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Sanzionata	All'art.	55	Comma	5	Lett	c	Del	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
	Con l'arresto	Da	2 Mesi					A	4 Mesi
	O con l'ammenda	Da Euro	1200,00					A	5200,00

IN QUANTO:

7	Omessa informazione e formazione dei lavoratori alla gestione dell'emergenza e all'uso dei mezzi di estinzione.								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lettera Circolare 13061 del 06/10/2011

Uniformità di indirizzo e prime indicazioni applicative del:

***Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
d.P.R. 01 Agosto 2011 n°151***

CATEGORIA A

Attività a basso rischio
e standardizzate

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Valutazione di conformità dei progetti
(entro 60 gg.)

AVVIO DELL'ATTIVITA' TRAMITE SCIA

Controllo con sopralluogo a campione

(entro 60 gg)

Rilascio, su richiesta di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 gg)

Rilascio del C.P.I.

2. Le novità introdotte dal nuovo regolamento

- Principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio*
- Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa*
- Rendere più efficace l'opera dei Comandi*

Concentrare le verifiche sulle attività rischio elevato

CATEGORIA A

Attività a basso rischio

- *Sono attività con regole tecniche*
- *Per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità*

Non è più previsto il parere preventivo di conformità



Categoria A Controlli di prevenzione Art.4 D.P.R. 151/11

- Prima dell'inizio dell'attività il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI)*
- La SCIA è corredata dall'asseverazione, con la quale il tecnico attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica*
- La SCIA è corredata dalla relazione tecnica e elaborati grafici*
- La SCIA è corredata delle certificazioni e/o dichiarazioni atte a comprovare gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio*



Modello SCIA

Ricevuta di versamento n. _____

Il sottoscritto _____

Tesoraria Provinciale dello Stato _____

DICHIARA

per un'attività _____

attività n. _____ categoria⁽¹⁾ _____attività n. _____ categoria⁽¹⁾ _____

N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.

⁽¹⁾ modificare la categoria richiesta nell'attività

sotto la propria responsabilità civile e penale e avere conoscenza e di impegnarsi ad osservare, con la messa in esercizio dell'attività, gli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Per le attività rientranti nei campi di applicazione del D.leg. 1/08 e successive modificazioni, dichiara, altresì, di aver messo in atto l'adempimento di adeguarsi, previsto dal suddetto decreto, ed in particolare agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163, 289.

Si impegna, inoltre, ad osservare l'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 01/08/2011 n. 151, concernente il rinnovo periodico di conformità antincendio.

Dichiara, inoltre, che la documentazione tecnica, non allegata alla asserzione, è raccolta in apposito fascicolo, ed è disponibile presso l'indirizzo di seguito indicato:

Person fisica o giuridica che detiene il fascicolo				
indirizzo	n. civico	C.A.P.	comune	Provincia

Si impegna in ogni caso a rendere prontamente disponibile la predetta documentazione per gli eventuali controlli da parte del locale Comando Provinciale.

Indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome		Nome		
indirizzo	n. civico	C.A.P.	comune	Provincia
telefono	telefono	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata	

_____ Data _____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
 Data ____/____/____ Firma _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

ai fini della sicurezza antincendio

Il sottoscritto _____

domiciliato in _____

nella sua qualità di _____

della _____

con sede in _____

consapevole delle conseguenze

manducati e formazione o i

l'inizio dell'esercizio del

sito in _____

Individuata⁽¹⁾ al n./cat. _____

numeri/cat. _____

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, addetto incaricato con quali attività ai fini della sicurezza. Il Comando Provinciale effettua le verifiche e la manutenzione della sicurezza antincendio, debbo Data ____/____/____

PAG. 1

consapevole delle conseguenze penali e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi...

PAG. 3

Il sottoscritto.....sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare, con la messa in esercizio dell'attività, gli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Per le attività ricadenti nel campo di applicazione del DLgs 81/08 e successive modificazioni, dichiara, altresì, di aver messo in atto le misure e gli adempimenti previsti dal predetto decreto, ed in particolare agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163, 289.

Si impegna, inoltre, ad osservare l'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 01/08/2011 n. 151, concernente il rinnovo periodico di conformità antincendio.



ASSEVERAZ

Il sottoscritto professionista

Titolo professionale
iscritto all'Albo professioni

con ufficio in _____

c.a.p. _____

telefono _____

conscio della sanzione
nonché di quelle previste d
in relazione alle opere che i
lavori di: _____

relativi all'attività _____

sita in _____

caso
individuata(1) al n./cat. _____(1) riportare il numero
numero/cat. _____- la documentazione
.....
.....

- l'esito dei sopralluoghi

- la documentazione tec
fascicolo e disponibile)**LA CONFORMIT.
NORMATIVA DI F
REQUISITI DI SIC
APPROVATI E/O PI**

Data

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 44
addetto incaricato con qualifica
n. _____ rilascia
ho proceduto all'accertamento d
che ha qui apposto la sua firma

Data ____/____/____

*N.B.: La firma deve essere appo
segnalazione, debitamente
costi, alla segnalazione dev***DISTINTI**
*(in caso di doppia*La documentazione tecnica è sitta
approvati dal Comando VF. Essa i
della sicurezza antincendio.**1. PROGETTO** n° _____ **Relazione tecnica** (n. i
Allegata solo se non rilasciata**2. CERTIFICAZIONI DI EI
RESISTENZA AL FUOCO,
CERT. REI)** n° _____ (n° tota**3. DICHIARAZIONI INERET
FUOCO ED I DISPOSITIVI)** n° _____ (n° tota**4. DICHIARAZIONI/CERTIF
ANTINCENDIO**DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
predisposti dal Ministero dello Svil
Per impianti non ricadenti nel cam
FUNZIONAMENTO (DF) da compila
riferito alle eventuali norme di in
dichiarazioni allegata in corrispon
Per impianti non ricadenti nel ca
RISPONDERE E FUNZIONALITÀ (C
all'articolo 16 comma 4 del DLgs 1
tecniche e prestazionali previsti da d 4.III n° _____ deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed amazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; 4.IV n° _____ deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed amazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; 4.V n° _____ RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed amazione dei locali; 4.VI n° _____ ESTINZIONE O CONTROLLO incendi/imposizioni di tipo automatico e manuale; 4.VII n° _____ CONTROLLO del fumo e del calore; 4.VIII n° _____ RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;*N.B.: La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro predisposto del numero totale dei modelli allegati (precludendo esplicitamente quelli per i quali non vi è documentazione).***5. ALTRO** n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni documento può riferirsi a più prodotti)
 n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni documento può riferirsi a più prodotti)
 n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni documento può riferirsi a più prodotti)
 n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni documento può riferirsi a più prodotti)
 n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni documento può riferirsi a più prodotti)

_____ Data

_____ Firma Professionale

_____ Firma del professionista

Modello Asseverazione

VISTA

- la documentazione progettuale (riportare gli estremi dei progetti approvati e/o presentati)

.....
.....;

- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate;
- la documentazione tecnica (dichiarazioni e certificazioni) di cui alla distinta allegata in margine (raccolta in apposito fascicolo e disponibile presso l'indirizzo indicato dal titolare nella SCIA) e verificata la completezza della stessa;

ASSEVERA

**LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE
APPROVATI E/O PRESENTATI**



Nei procedimenti di cui agli articoli 3 (Valutazione dei progetti) e 4 (Controlli di Prevenzione Incendi) potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse.

Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C.

La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati grafici e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.



• Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA

• Metodo a campione

• Almeno il 2%

• Rilascerà copia a richiesta dell'interessato

(Mod. verbale visita tecnica esito positivo cat. A e B)

Le novità introdotte dal nuovo regolamento

Lettera Circolare 13061 del 06/10/2011

Lettera Circolare 18282 del 09/12/2011

•Per le attività di categoria C i controlli avvengono, per tutte le istanze, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA

•In caso di esito positivo si rilascia il CPI

(Mod. visita tecnica esito positivo cat. C)

•Il CPI non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato del controllo

(Mod. verbale di sopralluogo tecnico)

Lettera Circolare 18282 del 09/12/2011

[Allegato](#)



3. Nuovi procedimenti volontari

Nulla osta di fattibilità NOF (art.8 - D.P.R. 151/2011)

Un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti per la prevenzione incendi

Verifiche in corso d'opera (art.9 - D.P.R. 151/2011)

Verifiche durante la realizzazione delle opere per le attività complesse

I due procedimenti sopramenzionati non sostituiscono i procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento (da espletarsi entro 30 giorni)



•Nulla osta di fattibilità NOF - per le categorie B e C

•Verifiche in corso d'opera - per le categorie A, B e C

Potranno riguardare:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento)
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.



4. Procedimenti nel periodo transitorio

- a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.*

Il Comando comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi, rimanendo comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi



4. Procedimenti nel periodo transitorio

b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell' articolo 2 del D.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere

Il Comando concluderà il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti della "valutazione dei progetti" ai sensi dell'art 3 del D.P.R. 151/2011

[Valutazione dei progetti Transitorio](#)

4. Procedimenti nel periodo transitorio

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera

Il parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto art. 3 del D.P.R. 151/2011. Prima dell'inizio attività dovranno essere espletati gli adempimenti dell' art. 4 del D.P.R. 151/2011 presentando la SCIA.

4. Procedimenti nel periodo transitorio

d) Attività di cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI di cui all'articolo 3 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento

d1) Il titolare ha presentato la DIA assolve l'obbligo della presentazione della SCIA

Il Comando ricatalogherà in A, B o C e nel caso sia di tipo C sarà effettuato il sopralluogo, con l'eventuale rilascio del CPI a far data dal 07/11/2011

d2) Il titolare non ha presentato la DIA

Il Comando ricatalogherà in A, B o C e nel caso sia di tipo C farà richiesta al titolare di presentare la SCIA e comunque sarà effettuato il sopralluogo, con l'eventuale rilascio del CPI a far data dal 07/11/2011

4. Procedimenti nel periodo transitorio

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I

NUOVE ATTIVITÀ "SOGGETTE A CONTROLLO" ***Istituzione di nuovi codici di attività***

Stralcio allegato I al DPR 151/2011

Dovranno espletare i prescritti quindi entro il 6 ottobre 2012

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		<i>fino a 5.000 m²</i>	<i>oltre 5 m²</i>
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		<i>fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m²</i>	<i>oltre 500 unità o oltre 6 m²</i>
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			<i>tutti</i>
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			<i>tutti</i>
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	<i>tutte</i>		



Riassumendo

Documentazione necessaria!

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Valutazione dei progetti (Art. 3 D.P.R. 151/2011):

- *Richiesta di valutazione del progetto –
(mod. PIN 1-2011)*

- *Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I del
D.M. 04/05/1998 (Elaborati grafici e relazione tecnica)*

- *Attestato versamento*

Controlli di Prevenzione (Art. 4 D.P.R. 151/2011):

- ***Segnalazione Certificata di inizio attività –
(mod. PIN 2-2011)***
- ***Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando –
(mod. PIN 2.1-2011)***
- ***Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I del D.M. 04/05/1998 per le attività di categoria A (Elaborati grafici e relazione tecnica)***
- ***Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II del D.M. 04/05/1998 (documentazione tecnica per il sopralluogo)***
- ***Attestato versamento***

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (Art. 5 D.P.R. 151/2011):

- *Richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio – (mod. PIN 3-2011)*
- *Asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi della L. 818/84– (mod. PIN 3.1-2011)*
- *Attestato versamento*

Domanda di deroga (Art. 7 D.P.R. 151/2011):

- ***Richiesta di deroga – (mod. PIN 4-2011)***
- ***Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I del D.M. 04/05/1998 integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo***
- ***Attestato versamento***

Nulla osta di fattibilità (Art. 8 D.P.R. 151/2011):

- ***Richiesta di nulla osta di fattibilità –***

(mod. PIN Ibis -2011)

- ***Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I del D.M. 04/05/1998, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere (Elaborati grafici e relazione tecnica)***

- ***Attestato versamento***

Verifiche in corso d'opera (Art. 9 D.P.R. 151/2011):

- *Verifiche in corso d'opera –
(mod. PIN 2 bis -2011)*
- *Attestato versamento*

Lettera Circolare 13061 del 06/10/2011
Primi indirizzi applicativi (Periodo Transitorio)

Lettera Circolare 13722 del 21/10/2011
Precisazioni – Modulistica per G.P.L.

Lettera Circolare 14005 del 26/10/2011
Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Lettera Circolare 18282 del 09/12/2011
Sopralluogo Tecnico per il rilascio del C.P.I.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

59100 Prato - Via Paronese, 100

Tel. Segreteria 0574/6278205

Fax Segreteria 0574/6278251

e.mail: comando.prato@vigilfuoco.it
gianmarco.marchi@vigilfuoco.it